

guerra, per cui gli è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra; soffre inoltre di ulcera duodenale e di colelitite cronica.

In base all'art. 10 del citato accordo, il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

Il Laureti, che ha 46 anni di età, ha un'anzianità di servizio complessiva di anni 30 e mesi 6 (anzianità effettiva anni 29 e mesi 6 + anzianità convenzionale di anni 1 in riconoscimento di una campagna di guerra ai sensi degli articoli 8 e 10 dell'accordo 6 ottobre 1951) e possiede quindi i requisiti sopra richiesti; in relazione allo stipendio ragguaglio di L. 85.198 mensili lordi per 16 mensilità, egli vorrebbe a fruire di una rendita vitalizia di L. 56.799 mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

L'interessato ha dichiarato di rinunciare al riscatto parziale della rendita di integrazione che, per la sua condizione di invalido di guerra, è del 50% del valore capitale della rendita stessa (art. 9 accordo 6.10.1951).